

Sommario: 1. Oggetto e finalità. - 2. I principi di redazione del bilancio di esercizio. - 3. Forma e contenuti del bilancio d'esercizio. - 4. Lo stato patrimoniale. - 5. Il conto economico. - 6. La nota integrativa.

1. OGGETTO E FINALITÀ

Le **analisi di bilancio** rappresentano un insieme di attività complesse mediante le quali si elaborano i dati di bilancio con l'obiettivo di ottenere un *sistema di informazioni* circa:

- la solidità del patrimonio;
- la redditività degli investimenti aziendali;
- l'equilibrio finanziario ed economico della gestione;
- la capacità dell'azienda di utilizzare al meglio le risorse a disposizione.

Nata come metodologia a disposizione degli analisti finanziari per penetrare e chiarire gli aspetti più salienti dell'andamento delle imprese oggetto di investimento o di finanziamento, essa è oggi adottata sistematicamente da numerosi responsabili d'azienda per una costante diagnostica dell'andamento gestionale, desumendo i dati dalle situazioni contabili periodiche redatte con gli stessi criteri dei bilanci annuali.

Come vedremo di seguito, questa tecnica provvede alla *riclassificazione* e rettifica delle voci di bilancio e si avvale della costruzione di indici e della interpretazione correlata degli stessi.

Uno degli aspetti rilevanti di questa tecnica è che, ricorrendo alla costruzione di indici, pone in evidenza le situazioni anomale, in senso positivo o negativo, agevolando l'analisi per eccezioni, facilitando cioè il sorgere di domande che provocheranno approfondimenti ulteriori e distogliendo l'attenzione dalle situazioni ritenute normali o di scarso interesse.

Sotto il profilo operativo, dunque, l'analisi di bilancio si articola nei seguenti momenti:

- formulazione di un giudizio sull'attendibilità convenzionale dei dati di bilancio;
- definizione degli schemi di riferimento per la *riclassificazione dello stato patrimoniale* e del *conto economico*;
- definizione dello schema degli indici da impiegare nell'analisi;
- interpretazione e lettura degli indici e dei flussi finanziari;
- stesura del commento finale.

2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio è il documento contabile *che permette di determinare periodicamente, con chiarezza, il capitale e il risultato di gestione di un'azienda e dal quale è possibile ricavare informazioni veritiere e corrette circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa*. Esso può essere considerato come un quadro dell'intera gestione aziendale nel periodo di riferimento; modello di rappresentazione dell'economicità della gestione.

La sua periodicità è normalmente *annuale* ed è fra le fonti più affidabili e concrete per conoscere la situazione dell'andamento aziendale.

In base ad esso si stabiliscono:

- l'entità dell'utile eventualmente da distribuire agli azionisti (o l'entità della perdita da coprire);
- lo «*stato di salute*» dell'impresa sotto il profilo economico e finanziario; dato che il bilancio delle società viene pubblicato, esso fornisce un'informazione utile, oltre che per il management, anche per tutti i terzi che entrino in contatto con l'impresa (banche, clienti, amministrazione finanziaria ecc.).

Per assolvere alla propria funzione, è necessario che il bilancio rispetti alcune caratteristiche rappresentate da:

- l'*attendibilità dei dati riportati*, con una chiara responsabilizzazione di coloro che hanno provveduto alla sua redazione ed, eventualmente, alla sua certificazione (obbligatoria per le società quotate in borsa);
- l'*equilibrio delle valutazioni riportate*, tenendo conto delle esigenze non sempre coincidenti fra i diversi soggetti destinatari delle informazioni (azionisti, fisco, creditori ecc.);
- un'*ampia pubblicità*, ottenuta nei casi più importanti anche mediante pubblicazione sui giornali.

A) Principi contabili nazionali

Sono quei principi che, secondo la normativa civilistica (art. 2423bis del c.c.) e la corretta tecnica ragioneristica devono informare la redazione del bilancio di esercizio, il cui rispetto consente di giudicarne l'attendibilità.

In particolare, essi stabiliscono:

- l'individuazione dei fatti da registrare;
- le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione;
- i criteri di valutazione delle attività e delle passività rappresentative del patrimonio di funzionamento;
- i criteri di esposizione dei valori in bilancio;
- il contenuto della nota integrativa.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

(art. 2423bis codice civile)

- Continuazione dell'attività dell'impresa (*principio del going concern*)
- Principio di competenza economico-temporale
- Prudenza (*principio di asimmetria negativa delle stime*)
- Rilevazione dei costi e dei ricavi secondo il *principio della competenza economica*
- Imputazione dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio
- Valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci
- Continuità di applicazione dei criteri di valutazione ed eventuali deroghe



Quali sono i principi fondamentali cui ci si ispira per la redazione del bilancio?

Le linee guida che indicano la redazione del bilancio d'esercizio sono state fissate dal legislatore che, all'art. 2423 c.c., ha disposto: «*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico*».

Si possono, quindi, richiamare tre principi fondamentali:

- la **chiarezza**, che si intende salvaguardata dal fatto che il bilancio deve essere redatto secondo schemi con forma e contenuti il cui significato è stato definito per legge;
- la **verità**, che deve essere garantita dal comportamento etico dei redattori, in special modo quando essi devono provvedere ad effettuare stime soggettive di alcuni valori caratteristici (come, ad esempio, gli ammortamenti, le valutazioni dei lavori in corso ecc.);
- la **correttezza**, che si basa sul fatto che i redattori applichino le regole di una sana e consapevole amministrazione e con il criterio della prudenza.

Sussistono, inoltre, i principi di redazione del bilancio, enunciati all'art. 2423bis c.c., ovvero:

- la **prudenza**, per cui occorre tenere conto delle perdite presunte e, al contrario, non si devono considerare gli utili solo sperati e non ancora realizzati. Inoltre si devono tenere in considerazione le perdite che si ritengono di competenza del periodo temporale al quale si riferisce il bilancio, ma di cui si sia venuti a conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio (ad esempio, in gennaio dell'anno successivo);
- la **continuazione dell'attività**, per cui le valutazioni delle voci di bilancio vengono effettuate con riferimento all'impresa funzionante ed intenzionata a proseguire nelle attività;
- l'iscrizione dei soli **utili effettivamente realizzati**;
- la **competenza economica**, per cui tutti i proventi e gli oneri riconducibili alle attività svolte nell'esercizio devono essere tenuti in considerazione nella redazione del bilancio, indipendentemente dal fatto che i proventi siano stati riscossi o i costi pagati;
- la **valutazione separata degli elementi eterogenei** delle singole voci, per cui ogni voce del bilancio deve chiaramente contenere fatti aziendali simili e senza compensazioni fra costi e ricavi;
- la **non modificabilità dei criteri di valutazione**, per cui fra due esercizi successivi i criteri di valutazione, ad esempio, delle rimanenze delle merci devono essere i medesimi al fine di evitare un impatto artificioso sulla consistenza del patrimonio o del risultato economico del bilancio (qualora, in casi eccezionali, si ricorra alle deroghe a questo principio previste dal legislatore, se ne dovrà dare chiara indicazione sul bilancio stesso).

I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Princ. cont. n.	Oggetto
1	Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati (aggiornato con il documento n. 11)
2	Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili e industriali (aggiornato con il documento n. 12)
2-bis	Interpretazioni e chiarimenti relativi al documento 2 (aggiornato con il documento n. 12)
3	Le giacenze di magazzino (aggiornato con il documento n. 13)

4	I principi base delle immobilizzazioni tecniche (aggiornato con il documento n. 16)
5	Fondi liquidi e scoperti bancari (aggiornato con il documento n. 14)
6	I crediti (aggiornato con il documento n. 15)
7	Debiti ed altre passività (aggiornato con il documento n. 19)
8	Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato (aggiornato con i documenti n. 17, 20 e 21)
9	Conversione in moneta nazionale delle operazioni delle partite in moneta estera (aggiornato con i documenti n. 26 e 27)
10	Commesse a lungo termine
11	Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati
12	Composizione e schemi di bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali
13	Le rimanenze di magazzino
14	Disponibilità liquide
15	I crediti
16	Le immobilizzazioni materiali
17	Il bilancio consolidato
18	Ratei e risconti
19	Fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti
20	Titoli e partecipazioni
21	Il metodo del patrimonio netto
22	Conti d'ordine
23	Lavori incorso su ordinazione
24	Le immobilizzazioni immateriali
25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
26	Operazioni e partite in moneta estera
27	Introduzione dell'euro quale moneta di conto
28	Il patrimonio netto
29	Cambiamenti di principi contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio
30	Bilanci intermedi
OIC1	I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio
OIC2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
OIC4	Fusione e scissione

B) Principi contabili internazionali

La crescente internazionalizzazione dei mercati, sempre più globalizzata, determina nuove esigenze di confronto tra i bilanci delle società con sede in Paesi differenti. Nel mercato dei capitali, in particolare, le aziende sono spesso obbligate a redigere due diversi bilanci: uno per il Paese d'origine, l'altro per il Paese in cui la società è quotata. Spesso i risultati economici espressi dai due bilanci, complici regole contabili eterogenee, risultano discordanti. È il caso, ad esempio, di una società che presenti un bilancio in utile nel mercato domestico ed uno in perdita nel mercato estero.

Ciò determina grosse difficoltà economiche per le imprese e gli operatori finanziari.

Al fine di favorire un processo di armonizzazione contabile delle società appartenenti all'Unione europea, il regolamento CE del 19 luglio 2002, n. 1606 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2005, i *bilanci consolidati* delle società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati dell'Unione (incluse banche e compagnie di assicurazione), siano **obbligatoriamente** redatti applicando i principi internazionali IAS emanati dallo IASC (International Accounting Standard Committee).

Ci si attende che, per una sorta di *effetto domino*, anche i *bilanci di esercizio* delle società quotate nonché quelli delle *società non quotate* si adegueranno via via agli IAS, come è espressamente consentito dall'art. 5 del regolamento (attualmente si parla di **facoltà**).

L'obiettivo di tali principi è quello di favorire la comunicazione economico-finanziaria tra operatori di Paesi diversi, utilizzando un'unica *lingua contabile*, al fine di tutelare gli investitori e preservare la fiducia nei mercati finanziari, agevolando al tempo stesso la negoziazione internazionale degli strumenti finanziari.

Le priorità in tal senso sono due:

- instaurare le condizioni per un mercato dei capitali *integrato* ed *efficace*, rendendo i bilanci maggiormente *comparabili* nel mercato unico per accrescere la concorrenza e agevolare la circolazione dei capitali;
- adottare un regolamento comune affinché tutte le società quotate dell'UE applichino correttamente gli IAS entro il 2005.

Tuttavia, dato l'obbligo di fornire dati comparativi per l'esercizio precedente, le aziende interessate dal provvedimento devono redigere un bilancio secondo i principi IAS già a partire dal 2004. Inoltre, per disporre di una situazione contabile iniziale al 1° gennaio 2004, le azien-

de hanno dovuto già preparare una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003 aderente ai nuovi standard.

Ciò significa che in questo periodo transitorio, le società quotate dovranno redigere due bilanci consolidati: uno secondo le norme civilistiche vigenti, l'altro in conformità ai principi internazionali IAS.

Infine, gli Stati membri possono differire al 2007 l'applicazione di talune disposizioni per le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico nella Comunità e in un mercato regolamentato di un Paese terzo.

Per quanto riguarda i meccanismi di adozione, i principi contabili internazionali possono essere applicati solo se non contrastano con la clausola generale della *true and fair view*, ossia in un'ottica di equità e autenticità delle prestazioni d'impresa, contribuendo all'interesse pubblico europeo e in conformità ai principi di chiarezza, rilevanza, attendibilità e comparabilità.

Gli IAS dovranno poi essere *omologati* da una Commissione, coadiuvata nel suo compito da un *comitato di regolamentazione contabile*, composto di rappresentanti degli Stati membri, e da un *comitato tecnico di contabilità*, il Gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG), composto di esperti contabili del settore privato, che fornirà al momento opportuno assistenza e competenze per valutare i principi contabili internazionali.

In Italia l'applicazione degli IAS è sottoposta al controllo di uno specifico organismo, l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) costituito nel 2001, che svolge le seguenti funzioni:

- valuta l'applicazione dei principi contabili internazionali;
- collabora con l'EFRAG e con lo IASB;
- emana principi contabili *ad hoc* per quei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione degli IAS;
- collabora con il legislatore nell'emanare norme in materia contabile.

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS n.	Oggetto
1	Presentazione del bilancio d'esercizio
2	Rimanenze
7	Rendiconto finanziario
8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili
10	Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
11	Commesse a lungo termine
12	Imposte sul reddito

14	Informativa di settore
16	Immobili, impianti e macchinari
17	Leasing
18	Ricavi
19	Benefici per i dipendenti
20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica
21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
23	Oneri finanziari
24	Illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo
26	Fondi di previdenza
27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate
28	Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate
29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate
30	Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli enti creditizi
31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture
32	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa
33	Utile per azione
34	Bilanci intermedi
36	Riduzione del valore delle attività
37	Accantonamenti, passività e attività potenziali
38	Attività immateriali
39	Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
40	Immobili acquisiti per investimento
41	Agricoltura
IFRS 1	Prima adozione degli IFRS
IFRS 2	Pagamenti basati su azioni
IFRS 3	Aggregazioni aziendali
IFRS 4	Contratti assicurativi
IFRS 5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IFRS 6	Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 7	Strumenti finanziari: informazioni integrative

C) Situazione economica e situazione patrimoniale

Il bilancio nei suoi elementi essenziali mette in risalto alcune delle situazioni salienti della gestione dell'azienda:

- la **situazione reddituale** trova espressione nel conto economico, dove dalla contrapposizione di costi e ricavi di competenza emerge il reddito;

- la **situazione patrimoniale** mette, invece, in evidenza il patrimonio o capitale dell'azienda, sia nella sua dimensione totale, che possiamo considerare pari al totale delle attività, sia nelle sue fonti di finanziamento, che vengono solitamente distinte in interne ed esterne all'azienda.

Le **fonti esterne**, designate spesso con la dizione **capitale di terzi**, sono di solito distinte a seconda delle diverse epoche di scadenza. Le **fonti interne**, dette anche **capitale di pieno rischio**, costituiscono, invece, il capitale proprio o capitale netto dell'azienda.

3. FORMA E CONTENUTI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti fondamentali (art. 2423 c.c.):

- lo *stato patrimoniale*, che fornisce la rappresentazione *statica* (ad una certa data) della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa;
- il *conto economico*, che fornisce la situazione *dinamica* (in un dato periodo di tempo, delimitato fra due stati patrimoniali successivi) dell'attività svolta e dei relativi risultati conseguiti;
- la *nota integrativa*, che fornisce tutta una serie di informazioni utili ad illustrare i contenuti del bilancio come, ad esempio, i criteri adottati, i movimenti intervenuti nelle voci dell'attivo e del passivo, come le immobilizzazioni, i fondi ecc., l'elenco delle partecipazioni, il numero dei dipendenti e così via.

Ci limitiamo a richiamare qui di seguito gli aspetti più qualificanti dei tre documenti fondamentali componenti il bilancio d'esercizio.

Richiamiamo, inoltre, l'attenzione sul fatto che il legislatore ha previsto con l'art. 2435-bis c.c., per le società di ridotte dimensioni, la redazione di un *bilancio in forma abbreviata* con semplificazioni dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

4. LO STATO PATRIMONIALE

L'esame delle voci riportate alla Tavola 1 permette già di comprendere sommariamente caratteristiche e contenuti dello stato patrimoniale.

SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	I. <i>Capitale</i>
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>	III. <i>Riserva di rivalutazione</i>
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	IV. <i>Riserva legale</i>
Totale immobilizzazioni	V. <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>
C) ATTIVO CIRCOLANTE	VI. <i>Riserve statutarie</i>
I. <i>Rimanenze</i>	VII. <i>Altre riserve</i>
II. <i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	IX. <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	Totale
Totale attivo circolante	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
D) RATEI E RISCONTI	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
	Totale
	E) RATEI E RISCONTI

Ci limitiamo a richiamare l'attenzione sul fatto che:

- le voci sono elencate in ordine crescente di *liquidità* (quelle dell'attivo) o di *scadenza* (quelle del passivo);
- le voci dell'attivo sono raggruppate in *immobilizzazioni* (quelle durevolmente legate all'impresa) ed in *attivo circolante* (quelle più solubili);
- le voci del passivo sono raggruppate in *patrimonio netto* (quelle che rappresentano il finanziamento di rischio all'impresa) e in *debiti* (quelle che rappresentano il finanziamento di terzi).

È ovvio come lo schema evidenzi la struttura rigidamente imposta dal legislatore, che, però, prevede espressamente la possibilità di suddividere le voci in sottovoci senza limiti di numero o di sottolivelli.

Molto importante è l'obbligo di indicare, accanto ad ogni voce, anche l'importo corrispondente dell'esercizio precedente. In caso, tutt'altro che raro, di non perfetta comparabilità fra due esercizi successivi, è previsto che gli importi relativi all'esercizio precedente vengano riadattati, e che questa situazione venga chiaramente segnalata e commentata nella nota integrativa.

A) Criteri di valutazione

Il principio base di valutazione adottato dal codice civile per le imprese in funzionamento è quello del *costo*, poiché è stato ritenuto di facile applicazione e con i minori rischi di apprezzamento soggettivo; inoltre è sufficientemente coerente con l'obiettivo di rappresentare il valore delle componenti il capitale sia per le immobilizzazioni, sia per le rimanenze in essere alla data di chiusura del bilancio.

Pur nel rispetto di questo principio base, ciascuna voce del bilancio può necessitare di criteri di rettifica o di sostituzione del «costo» per tenere conto della diminuita funzionalità dei fattori produttivi o dei mutamenti di valore dei fattori stessi. Si hanno quindi le eccezioni specifiche, in quanto espressamente previste dalla normativa, che si riferiscono principalmente alle immobilizzazioni, alle partecipazioni, ai crediti, alle rimanenze ed ai lavori in corso.

Per le immobilizzazioni, ad esempio, si hanno specifici criteri per la rivalutazione e la svalutazione eventuale dell'importo di cui al criterio base del «costo» e si hanno istruzioni specifiche per il procedimento da adottare relativamente al calcolo degli ammortamenti.

I crediti, invece, vanno iscritti in bilancio al **valore presunto di realizzo**, per cui il loro valore nominale viene rettificato mediante l'accantonamento ad un fondo delle perdite presunte per inesigibilità.

Le rimanenze di magazzino, infine, sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

5. IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico è la rappresentazione dinamica dell'azienda in un dato periodo di tempo; indica l'attività svolta, l'entità dei risultati conseguiti e come questi si sono realizzati.

Il conto economico rappresenta, quindi, la connessione fra le situazioni patrimoniali di due periodi consecutivi, per cui mentre lo stato patrimoniale è una *fotografia* dell'azienda, il conto economico è un *film* della stessa, di cui esprime lo svolgimento delle operazioni.

La sua struttura è disciplinata dall'art. 2423ter c.c.

L'esame delle voci riportate alla Tavola 2 permette già di comprendere sommariamente le caratteristiche e i contenuti del conto economico.

SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>
C) Proventi e altri oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
<i>Risultato prima delle imposte</i>
Imposte sul reddito
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>

Ci limitiamo a richiamare l'attenzione sul fatto che:

- lo schema adottato è a *costi e ricavi della produzione effettuata*;
- la classificazione dei costi è per natura, tipica della cultura contabile italiana (quella anglosassone adotta la classificazione per destinazione);
- la forma di rappresentazione è quella *scalare*, e non già a sezioni divise del tipo perdite e profitti, poiché tale struttura permette di mettere in evidenza risultati parziali.

La forma scalare è molto importante ai fini informativi in quanto evidenzia immediatamente:

- il *risultato operativo*, dato dalla differenza fra il valore della produzione e l'ammontare dei costi relativi;
- il *risultato ante imposte*, ovvero il risultato operativo dedotti gli oneri ed i proventi finanziari, le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie (rivalutazioni di partecipazioni ecc.), gli oneri e proventi straordinari;
- il *risultato dell'esercizio*, pari al risultato ante imposte dedotto delle imposte sul reddito (fiscale) dell'esercizio, che può a questo punto risultare in utile o in perdita.

Come per lo stato patrimoniale, lo schema del conto economico evidenzia la struttura rigidamente imposta dal legislatore che, però, prevede espressamente la possibilità di suddividere le voci in sottovoci senza limiti di numero o di sottolivelli.

Anche in questo caso, molto importante è l'obbligo di indicare, accanto ad ogni voce, l'importo corrispondente dell'esercizio precedente. Se non

perfettamente comparabili fra due esercizi successivi, è previsto che gli importi dell'esercizio precedente siano riadattati (ciò deve essere chiaramente segnalato e commentato nella nota integrativa).

Infine, si precisa che è fatto divieto di compenso fra partite che lo schema obbligatorio porrebbe in voci nettamente separate; non è, invece, considerata compensazione di partite il fatto che i ricavi ed i costi debbano essere indicati al netto di resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e dei servizi.

6. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa (prevista dall'art. 2423 c.c.) ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati sintetici di bilancio, che, nella loro rigidità schematica, potrebbero non essere sufficientemente chiari ed esaurienti e, quindi, non assolvere pienamente la funzione di rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

I contenuti della nota integrativa (art. 2427 c.c.) sono svariati ed i più interessanti sono così riassumibili:

- indicazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione di valori non originariamente espressi nella moneta di conto;
- motivazione dell'eventuale cambiamento di criteri di valutazione, con l'indicazione degli effetti provocati sul patrimonio e sul risultato economico;
- motivazioni e consistenza delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo;
- indicazione delle rettifiche di valore apportate nella *nettitizzazione* dei valori lordi dell'attivo;
- dettagli sul contenuto di alcune voci per le quali lo schema di stato patrimoniale e di conto economico è ritenuto poco espressivo come, ad esempio, i costi capitalizzati di ricerca, sviluppo e di pubblicità dei quali si richiede la motivazione della loro iscrizione nello stato patrimoniale ed i criteri d'ammortamento;
- elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate e dettagli relativi;
- crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni ripartiti secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- numero medio dei dipendenti, suddiviso per categoria ecc.

La numerosità e, talvolta, l'eccezionalità dei contenuti della nota integrativa hanno indotto il legislatore a non imporre una struttura predefinita; è quindi lasciata al compilatore del bilancio d'esercizio la responsabilità di redigere questo documento nel rispetto dei principi della completezza e della chiarezza di esposizione.